



Comune di Firenze
Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Direzione Corpo Polizia municipale

Livello Superiore:
Responsabile: Alessandro Bartolini
Data Richiesta: 28/05/2008
Numero: 2008/00423
Relatore: Graziano Cioni
Altri Proponenti:

Estensore: Donatella Zecchi
Pareri Istruttori:

Importo Totale:

<u>Entrata</u>

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

<u>Spesa</u>

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento comunale di Polizia Municipale

IL CONSIGLIO

PREMESSO che il Regolamento comunale di Polizia Municipale fino ad oggi vigente, emanato con Deliberazione Podestarile del 28/09/1932, 09/12/1932 e 23/01/1933 e successivamente più volte modificato e integrato nel corso degli anni, risulta oggi presentare un contenuto ed un impianto normativo in gran parte non più rispondente alle mutate condizioni di vita della cittadinanza, riportando prescrizioni relative ad attività ormai desuete e pertanto ormai inapplicabili;

PREMESSO altresì che nel corso degli anni si sono presentate situazioni nuove di fronte alle quali è stata più volte avvertita l'esigenza di provvedere ad una regolamentazione locale mediante l'integrazione del suddetto Regolamento, sia attraverso espresse modifiche del testo normativo sia attraverso ordinanze integrative e che d'altra parte il testo del Regolamento così modificato non appare comunque in grado di rispondere alle necessità dell'attuale contesto cittadino;

VISTA la funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112, funzione intesa come l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112;

VISTO l'art.7 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 relativo alla potestà regolamentare dei comuni;

VISTO l'art.7 bis c.1 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e al comma 1 bis prevede l'applicazione della medesima sanzione anche per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

VISTO l'art.42 c.2 lett.a) del D.Lgs.18/08/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'emanazione dei regolamenti comunali;

PRESO ATTO del parere relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;

ESAMINATA la relazione di accompagnamento allegata al nuovo testo del Regolamento comunale di Polizia Municipale, redatta dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

VALUTATO che si è ravvisata l'opportunità di provvedere alla riformulazione completa di un nuovo testo di Regolamento comunale di Polizia Municipale quale disciplina organica della funzione di polizia locale in ambito comunale e di conseguenza di approvare l'allegato parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriveranno effetti contabili diretti né indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzione di entrate;

DELIBERA

- Approvare il nuovo Regolamento comunale di Polizia Municipale nell'atto, allegato parte integrante della presente deliberazione;
- Dare atto che all'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di quello attualmente Vigente.

Segue Regolamento:



Comune di Firenze

REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE

SOMMARIO

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1	Oggetto e ambito di applicazione
Art.2	Definizioni
TITOLO II	NORME DI COMPORTAMENTO
Capo I	Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art.3	Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art.4	Prevenzione dei danneggiamenti
Art.5	Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia
Art.6	Pericolo di incendi, esalazioni moleste
Art.7	Accensioni, spari e lancio di oggetti accesi
Art.8	Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
Art.9	Trasporto di oggetti pericolosi
Art.10	Sicurezza degli edifici e delle aree private - rimozione della neve
Art.11	Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
Art.12	Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
Art.13	Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale
Capo II	Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro
Art.14	Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
Art.15	Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere
Art.16	Attività proibite e uso del suolo pubblico
Art.17	Esecuzione giochi in luogo pubblico
Art.18	Recinzione e manutenzione terreni
Art.19	Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti
Art.20	Decoro dei fabbricati scritte sui muri
Art.21	Giardini, parchi, aree verdi e fontane
Art.22	Corsi d'acqua

Capo III	Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art.23	Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art.24	Rumori e schiamazzi per le strade e nei locali
Art.25	Uso di strumenti musicali e amplificatori
Art.26	Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
Capo IV	Mestieri e attività lavorative
Art.27	Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art.28	Negozi per soli adulti
Art.29	Obbligo di vendita merci esposte
Art.30	Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
Art.31	Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
Art.32	Mestieri ambulanti e artisti di strada
Art.33	Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
Art.34	Raccolta stracci
Art.35	Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni
Art.36	Conduzione di veicoli a trazione animale
Art.37	Distribuzione gratuita di oggetti
TITOLO III	MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE
Art.38	Mediazione sociale e educazione alla legalità
Art.39	Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
Art.40	Trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori
TITOLO IV	SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO
Capo I	Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori
Art.41	Sistema sanzionatorio
Art.42	Sanzioni
Art.43	Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate
Capo II	Procedura di rimessa in pristino
Art.44	Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
Art.45	Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle attività volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la qualità della vita e la tranquillità sociale, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

2 Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

3 Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4 Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5 Il Sindaco può emanare singoli provvedimenti integrativi delle disposizioni del presente Regolamento, laddove siano necessarie specificazioni o precisazioni.

6 Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Municipale.

Art.2 - Definizioni

1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale.
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del regolare impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo.
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e specifiche comunali in materia.
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e

prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori e passanti.

3 I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico denominate call center e phone center o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale appositamente adibito.

4 L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.43.

Art.4 – Prevenzione dei danneggiamenti

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2 E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità per questo o altri scopi, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.

3 E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni o altri manufatti, lucchetti od oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, velocipedi anche appoggiati o legati, tranne nei casi espressamente autorizzati.

Art.5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1 E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, ovvero liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

Art.6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1 Fatte salve le disposizioni relative all'inquinamento atmosferico, in tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie e sterpi, e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tale bruciatura solo nell'esercizio di attività agricole, a distanza non inferiore a 100 m dalle abitazioni, nel periodo che va da febbraio a fine aprile, purché ciò non costituisca pericolo di incendi né produca esalazioni moleste.

2 E' fatto divieto a chiunque, anche attraverso attività lavorative, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

3 E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art.7 – Accensioni, spari e lancio di oggetti accesi

1 E' fatto divieto per chiunque di esplodere petardi, gettare oggetti accesi o effettuare accensioni pericolose anche in luoghi privati o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art.8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1 Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2 Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3 E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art.9 - Trasporto di oggetti pericolosi

1 Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare frastuono o, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art.10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1 Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2 Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3 E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di spalare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.

4 L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

5 E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

6 In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

7 La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 42 c.6.

Art.11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1 E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2 Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, ad eccezione che nelle aree agricole e nei giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri.

Art.12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1 Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché il Regolamento comunale per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

2 Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

3 Il possesso di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 n° 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso.

Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

4 E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

5 Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

Art.13 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1 E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, monumenti, lampioni, fontane e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

2 E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate, monumenti, lampioni, fontane e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art.14 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

3 E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

4 E' vietato esporre ferite o mutilazioni di persone o animali o immagini delle stesse, per suscitare l'altrui pietà.

Art.15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1 Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
- b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dei luoghi a ciò destinati;
- c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 42; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
- d) esercitare la prostituzione stazionando in luoghi prospicienti le scuole, i giardini, gli edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti, lungo le strade abitate, con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza;
- e) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- f) sedere o sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulla soglia degli edifici, tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
- g) mendicare o raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o effettuando tali attività vicino agli ospedali. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia.
- h) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere merci, offrire servizi quali la pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli;
- i) suonare o cantare recando disturbo;
- j) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;
- k) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- l) condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati sul pubblico suolo, ad eccezione dei non vedenti con cani guida;
- m) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;
- n) abbandonare alimenti destinati ad animali, qualora non sia consentito dal Regolamento comunale per la tutela degli animali;
- o) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- p) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

Art.16 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1 Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:

- a) all'interno della cerchia dei viali di circonvallazione di qua e di là d'Arno, esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale;
- b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine dei negozi dopo le ore 09,30 del mattino.

Art.17 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è vietato eseguire giuochi con modalità che possano recare fastidio o pericolo a cose o persone. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti;

2 I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art.18 - Recinzione e manutenzione terreni

1 Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2 I proprietari di terreni all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.

3 Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i proprietari hanno l'obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

4 E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

5 Nelle recinzioni è vietato l'uso di materiali o modalità pericolosi per la pubblica incolumità.

Art.19 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2 E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3 Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dalla Direzione Cultura del Comune.

Art.20 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1 Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 19, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi, striscioni, cartelli, scritti e disegni e simili, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2 E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati.

3 Ferma restando l'attività comunale di copertura in via d'urgenza delle scritte abusive sui muri, sulle porte e sui bandoni dei locali, ogni proprietario ha l'obbligo di ripristinare quanto prima l'idonea tinteggiatura dell'edificio, anche con interventi parziali, riducendo al minimo il danno all'immagine della città.

4 E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse, effettuate con vernice o bombolette spray.

Art.21 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1 Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

- a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, fatta eccezione per le aree nelle quali è espressamente consentito trattenersi;
- c) transitare o sostare con veicoli nei luoghi del punto b) nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;
- d) transitare con cavalli al di fuori degli spazi a ciò destinati nonché al di fuori delle pubbliche strade;
- e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
- f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
- g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

2 All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.

3 I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature nolleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

4 E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquosa, ovunque presenti.

Art. 22 - Corsi d'acqua

1 Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dell'Arno e degli altri corsi d'acqua è vietato:

- a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;

- b) compiere opere di qualsiasi tipo;
- c) lavare veicoli, oggetti o animali;
- d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica; possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
- e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
- f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art.23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

2 E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art.24 – Rumori e schiamazzi per le strade e nei locali

1 I gestori dei locali di cui al precedente articolo 3 comma 3 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.

2 Così come previsto dall'articolo 3 comma 4, l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1 del presente articolo, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.43.

Art.25 – Uso di strumenti musicali e amplificatori

1 Fatte salve le norme statali e regionali in materia di inquinamento acustico, sul suolo pubblico, nei locali pubblici e privati è fatto divieto di fare uso di strumenti musicali, amplificatori, strumenti elettronici e qualsiasi altro mezzo per la diffusione di suoni in modo tale da recare disturbo alla pubblica quiete e al riposo delle persone, secondo il normale apprezzamento.

2 L'uso di amplificatori deve comunque cessare alle ore 23,00 salvo specifiche autorizzazioni.

Art.26 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1 E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo delle persone.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art.27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1 Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata nelle condizioni igieniche conformi alla normativa.

2 I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art.28 - Negozi e articoli per soli adulti

1 La vendita di articoli riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria privacy, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2 Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria privacy e i prodotti riservati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 29 - Obbligo di vendita delle merci esposte

1 Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2 Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

Art.30 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1 Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio, per evitare pericolo o danno ai passanti.

2 Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola, essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

3 Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

4 Fatte salve le norme del Regolamento smaltimento rifiuti, è vietato ai venditori o distributori di quotidiani di sostare nei crocevia e in genere nei luoghi di maggior transito, collocare carrelli o altre attrezzature per il

trasporto di giornali sul suolo pubblico. E' consentito installare distributori automatici di giornali su suolo pubblico previa specifica autorizzazione.

5 E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

6 E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art.31 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1 Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art.32 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

1 E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può ricomprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre arte di strada l'attività svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD.

2 Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia, per i mestieri espressamente consentiti. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati.

3 L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art.33 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2 Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3 A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 Ai soggetti di cui al comma 3 è vietato:

- ß a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

- β b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,00.

5 L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art.34 - Raccolta stracci

1 Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 35 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni

1 Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, imbarcazioni senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.

2 Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato; i cavalli devono essere in buono stato di salute.

3 E' vietato far salire sulle imbarcazioni un numero di persone superiore a quello che dovrà essere indicato in modo ben visibile sulle stesse, in ragione della loro portata; è vietato inoltre affidare imbarcazioni e cavalli a persone che siano incapaci di condurle.

Art.36 - Conduzione dei veicoli a trazione animale

1 Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.

2 I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

3 I conducenti di veicoli a trazione animale, nell'uso della frusta non devono recare danno o molestia all'animale stesso, alle persone e alle cose.

4 Per quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento per il servizio taxi in quanto applicabile.

Art. 37 - Volantinaggio e distribuzione gratuita di oggetti

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2 Il volantinaggio, dove non vietato, è consentito solo se effettuato a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3 E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di divieto.

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art.38 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

1 Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto presso le sedi dei consigli di quartiere o dagli appartenenti alla Polizia Municipale presso le unità territoriali del Corpo.

2 L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela.

3 Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

4 Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

5 Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.42 c.2.

6 La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici per l'insegnamento della legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 3 aprile 2006 n°12 l'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art.39 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1 In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2 Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

3 Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art.403 C.C., la Polizia Municipale interviene identificando il minore ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

4 Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Art.40 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1 In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2 Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3 Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4 Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.

TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art.41 – Sistema sanzionatorio

1 Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e della L.R.28 dicembre 2000 n.81.

2 L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nella Direzione competente per materia ai sensi della Deliberazione di giunta n. 1215 del 24 ottobre 2000 e sue modifiche e integrazioni. I proventi sono destinati al Comune.

3 Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti anche gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

4 Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art.42 –Sanzioni

1 Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.8 c.1, 11 c.2, 17 c.1, 21 c.4, 22 c.1 lett.a), d), f) del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

2 Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

3 Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

4 Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli appartenenti alla Polizia Municipale che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00.

5 Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art.45, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00.

6 E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art.43 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1 L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2 Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art.44 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1 Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2 Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art.45 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1 Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto alla Direzione competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2 Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art.42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.